



Eu-Draw Students' Papers



**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

www.eu-draw.com

I diritti dei detenuti nel sistema europeo di protezione dei diritti umani

di Serena Iannuzzi e Carmela Nunziata

Studentesse in Politiche Territoriali e Cooperazione, Università degli Studi di Salerno

SOMMARIO: 1. Aspetti introduttivi. - 2. Il problema del sovraffollamento carcerario. – 3. La condizione dei minori nelle carceri.

1. Il sistema carcerario, nel corso dei secoli, è mutato passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, ad uno rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il suo graduale recupero e reinserimento nella società.

In origine, dunque, nasce come istituzione priva di libertà e di diritti, un luogo di espiazione dove predomina la violenza, torture e supplizi sono all'ordine del giorno, un'istituzione dove la disumanità prende il posto dell'umanità. Con l'Illuminismo si registra una profonda rivoluzione nell'istituzione penitenziaria in quanto si rifiuta il principio punitivo della pena adottando quello basato sulla rieducazione e sull'umanizzazione, teso al rispetto della condizione personale del reo. Inoltre, si introduce il principio della certezza della pena, favorendo l'applicazione di una visione giurisprudenziale basata sulla legalità.

Secondo questa prospettiva, la funzione principale della detenzione doveva essere quella di correggere il comportamento del detenuto, non attraverso la punizione, ma riabilitandolo, riclassificandolo socialmente e aiutandolo a reinserirsi nella società.

In Italia la legge 354 del 26 aprile 1975 applica il principio sancito dall'art. 27 della nostra Costituzione, ai sensi del quale «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

Una svolta importante si ha con il decreto Ministeriale del 4 maggio 1977 che segna l'inizio di una nuova fase nella storia delle carceri italiane, con la creazione degli istituti di massima sicurezza affidati esclusivamente alle forze dell'ordine, il cui obiettivo era garantire la sicurezza, l'ordine e la disciplina. Uno dei provvedimenti più innovativi fu la c.d "legge Gozzini", in materia di Ordinamento Penitenziario, il cui obiettivo principale era quello di fare in modo che l'esecuzione di pena tendesse a favorire «il graduale reinserimento del soggetto nella società, attraverso un allargamento delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, con la previsione di determinati meccanismi che incentivassero la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto all'opera di trattamento, così come già anticipato dalla normativa del'75, ma soprattutto con la predisposizione di strumenti tendenti a favorire il reinserimento fin dal momento iniziale dell'esecuzione». Introduce, quindi, le misure alternative, tra cui i permessi premio, forniti come ricompensa per comportamenti adeguati. Inoltre, prevede un intervento legislativo limitato.

Lo *status* di detenuto non può portare, dunque, all'annullamento dei diritti. Durante il periodo detentivo i rapporti con la famiglia svolgono un importante supporto al percorso rieducativo del reo, e influiscono in modo incisivo sull'eventuale esito del reinserimento nella società.

La "disumanità" della pena deve ritenersi in contrasto con il rispetto della dignità umana e non può essere in alcun caso né ammessa né tollerata.¹

I diritti dei detenuti sono tutelati da diverse leggi e normative nazionali e internazionali, che garantiscono il rispetto della dignità e dei diritti umani anche nel contesto carcerario. Alcune delle principali misure di tutela dei detenuti includono:

1. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che stabilisce i diritti fondamentali di ogni individuo, incluso il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

¹ " Diritti umani e carceri", Ratio Iuris, <https://www.ratioiuris.it>, 4 aprile 2018.

2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto alla dignità umana, alla libertà e alla giustizia.
3. La legge penitenziaria italiana (Legge 26 luglio 1975, n. 354), che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni penitenziarie, garantendo il rispetto dei diritti dei detenuti.

Altri strumenti di tutela dei detenuti includono visite regolari da parte di organizzazioni di controllo e supervisione, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in Italia. Inoltre, i detenuti hanno il diritto di fare ricorso alle autorità giudiziarie in caso di violazioni dei loro diritti.

In generale, l'obiettivo delle misure di tutela dei detenuti consiste nel garantire che essi vengano trattati in modo umano e rispettoso, e che i loro diritti siano protetti anche durante la detenzione.

È importante garantire il rispetto della dignità umana e favorire il recupero e il reinserimento dei detenuti nella società.

Tra i principali diritti riconosciuti ai detenuti vi sono:

- Il diritto alla salute: i detenuti hanno il diritto di ricevere cure mediche adeguate e di essere visitati da un medico regolarmente.
- Il diritto alla dignità: i detenuti devono essere trattati con rispetto e dignità, non possono essere sottoposti a torture o trattamenti disumani.
- Il diritto alla privacy: i detenuti hanno diritto alla riservatezza delle comunicazioni con i propri familiari e avvocati.
- Il diritto alla difesa: i detenuti hanno il diritto di essere assistiti da un difensore legale e di essere informati sui propri diritti e sulle procedure giudiziarie.
- Il diritto all'istruzione: i detenuti hanno il diritto di accedere all'istruzione e alla formazione professionale per favorire il reinserimento sociale dopo il periodo di detenzione.
- Il diritto al ricorso: i detenuti hanno il diritto di presentare ricorsi e denunce in caso di violazioni dei propri diritti.

Nessuna istituzione ha contribuito allo sviluppo del diritto penitenziario tanto quanto gli organi del Consiglio d'Europa. Le varie istituzioni europee, in particolare il Comitato dei Ministri e il Comitato per la Prevenzione della Tortura, hanno infatti prodotto un crescente corpus di fonti di *soft law*, tra

le quali le più importanti sono rappresentate dalle Regole Penitenziarie Europee e dai parametri sviluppati dal CPT.

A determinare questa evoluzione garantista sta innanzitutto il valore fondamentale che la Convenzione attribuisce al divieto di tortura e trattamenti o pene inumane o degradanti sancito all'art. 345, che tutela il diritto all'inviolabilità dell'integrità psicofisica individuale.

Inoltre, rispetto ai singoli Stati nazionali, gli organi del Consiglio d'Europa possono svolgere la loro funzione di protezione e promozione dei diritti individuali senza essere legati alle logiche del consenso politico. Questa caratteristica garantisce alle istituzioni del Consiglio la possibilità di offrire ai detenuti un'attenzione del tutto particolare, ponendosi quale parte terza tra l'individuo e lo Stato.

Nell'interpretazione della Corte, l'art. 3 impone allo Stato un preciso dovere di assicurare che la detenzione in carcere sia organizzata in un modo da non compromettere quella incompressibile sfera di diritti la cui titolarità deve essere riconosciuta alla persona umana in quanto tale. L'unica forma legittima di afflizione della pena detentiva è la privazione della libertà personale. La funzione dell'art. 3 è proteggere quella sfera di libertà e di tracciare il confine oltre il quale l'esecuzione della pena detentiva finisce per comprimere illegittimamente la dignità umana.²

2. Uno dei temi più delicati e drammatici rispetto alla realtà del carcere è quello dei suicidi e dei tentati suicidi.

I detenuti spesso affrontano condizioni difficili e degradanti, come il sovraffollamento, la scarsa igiene, la violenza tra detenuti, il limitato accesso a cure mediche adeguate e la scarsa qualità del cibo.

Questo può portare ad un aumento della violenza all'interno delle carceri, a causa della tensione generata dal sovraffollamento e dalla condivisione di spazi ristretti con un numero elevato di detenuti.

In molte strutture carcerarie mancano programmi di riabilitazione efficaci per i detenuti, causando alti tassi di recidiva; inoltre, la mancanza di privacy e di libertà personale può avere un impatto significativo sulla salute mentale dei detenuti.

² Gianmarco Gori, "I diritti dei detenuti tra giurisprudenza Cedu e politiche penali", Adir – l'altro diritto, <https://adir.unifi.it>, 2017.

È facile constatare, anche da parte di chi sta fuori, come le condizioni di sovraffollamento del carcere impediscano di fatto il godimento di quel “residuo” di diritti, che pure l’ordinamento penitenziario del 1975 afferma e cerca di garantire.

Anche se, per risolvere i problemi del carcere, non basta limitarsi ad aumentare gli spazi materiali. È certamente indispensabile fare anche questo, e “aumentare i metri quadrati”; ma occorrerebbe, contemporaneamente, riempire gli spazi nuovi che si vengono a creare, con il correlativo aumento dell’impegno (e quindi del numero) degli operatori penitenziari nelle varie categorie (polizia penitenziaria, educatori, psicologi), e della disponibilità di lavoro in carcere.

Senza contare che il *trend* di aumento della popolazione carceraria, sino ad ora sperimentato, rischia di vanificare l’aumento dei posti carcere preventivati, rispetto all’aumento dei detenuti: così da perpetuare e cronicizzare comunque il problema del sovraffollamento, soprattutto se si continua a vedere nella carcerazione l’unica prospettiva della pena e della sicurezza.³

Il sovraffollamento non toglie solo spazi vitali, ma anche possibilità di lavoro e di svolgere attività che spezzino la monotonia della vita penitenziaria. Quella monotonia che porta all’emergere di situazioni di forte depressione, alla base di un aumento di suicidi e atti di autolesionismo nel periodo estivo. Proprio i suicidi, pur nel silenzio della politica e di parte del sistema dell’informazione, continuano ad essere una piaga a cui il carcere ha abituato.

L’estate, da questo punto di vista, non aiuta. Il caldo è uno dei fattori che impattano maggiormente sulla qualità della vita negli istituti penitenziari, qualità della vita già non elevata neanche negli altri periodi dell’anno. A questo si aggiunge poi la chiusura di molte attività e quindi una situazione di ulteriore e sostanziale isolamento. Non è un caso che, durante i mesi estivi, proprio il numero dei suicidi cresca.

In tantissimi istituti mancano i ventilatori, le finestre sono schermate, non ci sono frigoriferi in cella e a volte neanche nelle sezioni e in molti casi in cella non c’è neanche la doccia. Per questo le carceri vanno riempite di iniziative

³ Giovanni Maria Flick “I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale”, Diritto penitenziario e costituzione, <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it>, pdf

e attività, favorendo il volontariato; ai detenuti va assicurata la possibilità di contattare quotidianamente per telefono o con video-chiamata i propri affetti; vanno comprati ventilatori e frigoriferi. Poche cose, minime, con un impatto fondamentale per la vita delle persone recluse, e anche degli operatori che con il caldo e lo sconforto dei reclusi devono lavorare e confrontarsi ogni giorno.⁴

Secondo Stefano Anastasia, garante dei detenuti di Lazio e Umbria e portavoce nazionale dei garanti, che è anche professore di diritto penale all'Università di Perugia, l'assistenza sanitaria è uno dei diritti che più spesso viene negato ai detenuti, assieme alla possibilità di avere contatti con i propri familiari e a quella di accedere a corsi di formazione scolastica o professionale. "Le risorse che il Sistema sanitario nazionale riesce a dedicare alle carceri non sono molto significative - spiega il professore - e la popolazione detenuta ha delle domande di salute molto complicate."

Da garante dei detenuti, Anastasia pensa che il sovraffollamento sia il vero cancro da estirpare dal sistema penitenziario italiano, perché condiziona tutto il suo funzionamento. In un carcere che ha spazi ridotti gli educatori non possono avere colloqui con tutti i detenuti, che a loro volta spesso non vedono garantito l'accesso ai corsi o alle cure mediche. Quando un istituto è sovraffollato "tutto quanto ne risente, tutto, dall'inizio alla fine", sottolinea il garante.⁵

È importante, dunque, riformare il sistema carcerario per garantire trattamenti umani per i detenuti, ridurre il sovraffollamento e migliorare le possibilità di reintegrazione nella società.

3. La ricostruzione del sistema di giustizia minorile risulta essere particolarmente complessa in quanto è caratterizzato da repentine innovazioni e da bruschi arretramenti. Tale difficoltà risulta essere acuita dalla peculiarità del soggetto interessato dal sistema, ovvero il minorenni. Con riferimento al minore di età sono da considerare i turbamenti e le difficoltà che scaturiscono dalla fase adolescenziale, periodo che può, in

⁴ "Sovraffollamento, suicidi, caldo: la difficile situazione delle carceri in estate", Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale, <https://www.antigone.it>, 11 Agosto 2023.

⁵ Giacomo Puletti, "Quando il carcere uccide: diritti negati e poca trasparenza nei penitenziari italiani", il Dubbio, <https://www.ildubbio.news>, 2 Agosto 2020.

taluni casi, essere caratterizzata da comportamenti penalmente rilevanti che tuttavia possono anche non essere sintomatici di asocialità o antisocialità, bensì di occasionali e temporanei momenti di sbandamento del minore in un periodo particolarmente complesso.

Un sistema di giustizia funzionale al minore deve tenere in considerazione, svariati aspetti e fenomeni psicologici quali possono essere, tra gli altri, le fasi critiche dello sviluppo dell'adolescente, gli eventi turbativi e traumatici che causano nei minori danni psicologici o le esigenze affettive e relazionali. La fase adolescenziale risulta essere un momento in cui il minore sperimenta cose, anche nuove, al fine di comprenderle e dominarle; in tale periodo comincia a mettere in discussione i valori che gli sono stati trasmessi.

L'adolescenza è un periodo in cui il ribellismo è una condizione per acquisire autonomia, in cui il passaggio dalla condizione di dipendenza a quella di autonomia comporta ansie spesso insuperabili ed è difficile controllare le pulsioni.

Il sistema di giustizia minorile, ben più che altri, costituisce una delicata area di intervento nella quale vi sono inevitabili difficoltà, prima fra tutti la considerazione che il minore, in quanto tale, risulta essere escluso dal dibattito, con il conseguente rischio che, nell'elaborazione della giustizia minorile, si tenga conto solo delle richieste degli adulti coinvolti, mettendo a tacere i bisogni, le aspettative e i desideri del minore.

In virtù di questa ultima considerazione, si nota che il sistema di giustizia si trova a tener conto di due esigenze diverse, cioè quella della rieducazione del minore, da una parte, e della difesa sociale, dall'altra. Tali esigenze contrapposte sono influenzate dalla percezione del minore delinquente da parte della società.

Sono tanti i giovani vulnerabili, in quanto minori e in quanto privati della libertà, che si trovano negli Istituti penali o in comunità alternative. Sono situazioni molto diverse tra loro ma accomunate dall'impossibilità di vedere riconosciuti i propri diritti, specialmente quelli di essere tutelati rispetto a trattamenti degradanti e inumani. Infatti, in oltre venticinque anni di esperienza sul campo, il Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) ha dimostrato come

i minorenni siano esposti al rischio di maltrattamenti molto più frequenti rispetto agli adulti.

Troppo spesso il CTP ha constatato che i minori vengono trattati dalla polizia al pari di un adulto e che concretamente non vengono adottate procedure tali da assicurare le garanzie legali necessarie e appropriate alla loro età. I bisogni dei minorenni sono specifici e diversi da quelli degli adulti; pertanto, il ricorso a misure di privazione della libertà dovrebbe essere ammesso solo in estremo, ossia quando tutte le soluzioni alternative non sono percorribili o si sono rivelate fallimentari. Quando il carcere si impone come ultima risorsa, bisognerebbe tenere presente l'obiettivo ultimo: il reinserimento del minore all'interno della società e la sua riabilitazione. Occorre specificare che i minorenni beneficiano dal 1924 di diritti sanciti dalla Dichiarazione dei diritti della Dichiarazione dei diritti del fanciullo ma, in condizioni di detenzione, la loro vulnerabilità li rende maggiormente esposti a possibili abusi e violenze.

Il carcere deve essere un luogo di rieducazione, per mettere in sicurezza la nostra società. Se ciò non avviene, quello che resta sono solo parole vuote e un muro di indifferenza, che non ci permette di osservare le cose da diversi punti di vita.⁶

Esempio evidente è ciò che è avvenuto nell'Istituto Penale per minorenni 'Cesare Beccaria'. Siamo nel novembre del 2022, mentre il detenuto minorenni di origine straniera dorme, un agente si avvicina al suo letto e gli pone la mano sul sedere affermando: 'Stai tranquillo voglio solo fare l'amore con tè. Questo episodio, che non si è concretizzato grazie alla reazione del ragazzo, costituisce un tentativo di violenza sessuale. Ma è solo la punta dell'iceberg dei presunti abusi e torture che hanno scosso le fondamenta del 'Cesare Beccaria', con tredici agenti della Polizia penitenziaria sotto accusa per una serie di reati.

In un'operazione condotta dalla Polizia penitenziaria di Milano, su mandato della Procura di Milano, sono stati arrestati 13 agenti e altri 8 sospesi dal servizio pubblico. Tutti erano in servizio al momento dei fatti. Le accuse che pendono su di loro vanno dall'abuso del potere al maltrattamento dei

⁶ D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004.

minori, con episodi di violenza e torture aggravate dalla vulnerabilità dei giovani detenuti.

È inaudito pensare ad un ragazzo minorenne come vittima di tentata violenza sessuale. Lo stesso, insieme ad altri ragazzi, avrebbe subito acute sofferenze fisiche e un verificabile trauma psichico, determinato da un trattamento inumano e degradante.

Un compagno di cella che tenta di difendere un suo coetaneo dalle aggressioni viene brutalmente aggredito dagli agenti, colpendolo ripetutamente e insultandolo con epiteti razzisti ed offensivi. Dopo averlo immobilizzato ed avergli strappato i vestiti, lo avrebbero trasferito in isolamento e privato dei suoi indumenti. Il giorno successivo altri agenti lo avrebbero nuovamente aggredito fisicamente e verbalmente, trasferendolo in un'altra cella, dove avrebbero perpetuato le violenze.

Ma non è stato l'unico, in quanto, anche altri detenuti avrebbero subito tali violenze atroci.

Questo scandalo solleva interrogativi non solo sulla condotta individuale degli agenti coinvolti, ma anche sul sistema stesso che dovrebbe proteggere i giovani detenuti. È un richiamo doloroso alla necessità di riforme nel sistema penitenziario, affinché la giustizia e la sicurezza siano garantite per tutti, senza eccezioni.⁷

⁷ 'Orrore al Beccaria di Milano, torture e violenze sui detenuti minorenni', Il Dubbio, <https://www.ildubbio.news>, 22 aprile, 2024.